



Sent [redacted] 5/16
Oron [redacted] 5/16
Rep 322 5/16

TRIBUNALE DI NOLA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica. in persona del G.O.T. avv. Antonio Ruggiero, all'udienza del 15.09.2016 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 710/12 del R.G. contenzioso vertente

TRA

COMUNE DI [redacted], in persona del Sindaco pro tempore, come in atti domiciliato, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] e [redacted],

DEBITORE ESECUTATO OPPONENTE

E

[redacted] APPALTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello,

CREDITORE ESECUTANTE - OPPOSTO

E

BANCA [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted].

TERZO PIGNORATO

avente ad oggetto: fase di merito di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. depositato nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare n. 944/2011 R.E. il Comune di [redacted] proponeva opposizione al pignoramento eseguito nei suoi confronti dalla [redacted] Appalti S.r.l. presso la Banca [redacted] [redacted] suo Tesoriere in data 18.04.2011.

Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 06.10.2011 disponeva la sospensione dell'esecuzione rilevando la impignorabilità delle somme ex art. 159 del Dlgs.

267/2000 ed assegnava termine ex art. 616 c.p.c. di 120 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

Contro detta ordinanza veniva proposto dalla [REDACTED] Appalti S.r.l. reclamo al Collegio, che veniva rigettato.

Con atto di citazione il Comune di [REDACTED] benché fosse stata accolta l'opposizione all'esito della fase sommaria, introduceva il presente giudizio di merito chiedendo che fosse dichiarata la nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Detta norma prevede che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Aggiunge, inoltre, che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. BW

Il Comune, quindi allegava alla sua produzione copia della delibera di G.M. n. 448 del 28.12.2010 con la quale era stato deliberato che per il semestre gennaio 2011 - giugno 2011 l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto vincolate alle finalità previste dalla Legge, era pari ad euro 8.761.363,00.

Il Tesoriere, da parte sua, aveva dichiarato che alla data di notifica del pignoramento il conto presentava un saldo negativo di euro 1.406.960,15, che rappresentava la somma utilizzata fino al 18.04.2011 dal Comune di un'anticipazione di cassa ex art. 222 del DLgs. 267/2000 da parte della Banca di euro 7.830.000,00.

Ne conseguiva che la somma disponibile costituente il residuo dell'anticipazione ottenuta non era pignorabile, in quanto era inferiore a quella vincolata ex art. 159.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] Appalti S.r.l. ed eccepiva che la delibera prodotta non fosse rilevante, in quanto il Comune non aveva rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti delle fatture.

L'art. 159 è stato, infatti, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 211 del 2003 nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

A tale scopo il creditore indicava alcune fatture pagate dal Comune di [REDACTED] nel semestre in questione senza rispettare, a suo dire, l'ordine cronologico di presentazione emesse da [REDACTED] service S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.

La Cassazione ha di recente precisato che in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiarasse, anche di ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma secondo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente, come detto, nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto, dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio (Cass. n. 4820/2012). Considerata la richiesta fatta dall'opponente veniva ammessa C.T.U. contabile al fine di verificare il rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti da parte dell'ente locale.

La consulenza, che si condivide, in quanto priva di errori e contraddizioni, confermava che il Comune di [REDACTED] nel semestre considerato non aveva rispettato l'ordine cronologico delle

fatture con conseguente venir meno dell'impignorabilità delle somme disposte dalla delibera della Giunta Comunale n. n. 448 del 28.12.2010.

L'opposizione va, dunque, accolta con successiva prosecuzione del giudizio di esecuzione per la assegnazione del credito innanzi al G.E..


Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il G.O.T. pronunciando definitivamente sulla domanda di cui alla citazione notificata dal Comune di [REDACTED] alla [REDACTED] APPALTI S.r.l. ed alla Banca [REDACTED] S.p.A., così provvede:

- 1) Dichiara l'inefficacia nei confronti della creditrice opponente [REDACTED] APPALTI S.r.l. dell'impignorabilità derivante dalla delibera emessa dal Comune di Nola ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 448 del 28.12.2010 per mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti;
- 2) Fissa termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per il deposito dell'istanza di prosecuzione del giudizio di esecuzione n. 944/2011 R. Es. Mob.;
- 3) Condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio in favore della [REDACTED] APPALTI S.r.l. che si liquidano in euro 3.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge da attribuire all'avv. Antonio Ausiello;
- 4) Condanna il Comune di [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] APPALTI S.p.A. le spese di C.T.U. da quest'ultima anticipate previa esibizione di idonea ricevuta di pagamento.

La presente sentenza viene allegata al verbale di udienza del 15.09.2016.

Il Giudice


18-09-2016
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Giovanna Conteraglia
